



Indizione di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara con avviso di esplorazione di mercato per l'affidamento della fornitura hardware e software per il potenziamento dell'infrastruttura server Fujitsu funzionale all'installazione del sistema di gestione dei piani di trattamento compreso nella fornitura del nuovo Acceleratore lineare presso il P.O. S. Gerardo della ASST di Monza nell'ambito del finanziamento di cui alle DGR n. X/5805/2016 e n. X/6548/2017.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1, D.L 50/2016: Ing. Domenico Fava
- Atti: 140 1c PN 2019
- Codice Identificativo Gara C.I.G.: 7870125899

ART 1. OGGETTO

1. Premesso che:

tra la fine 2017 e inizio 2018 presso il Presidio Ospedaliero San Gerardo della ASST di Monza è stata installata una nuova infrastruttura server di virtualizzazione per la dismissione e migrazione di macchine fisiche ormai obsolete e non più mantenibili. Tale infrastruttura è così composta:

- 10 server Fujitsu Primergy RX 2540 M2
- 1 storage primario Fujitsu Eternus DX 200 S3
- 1 storage secondario Fujitsu Eternus DX 100 S3

Per la virtualizzazione è in uso il sistema VmWare vCenter Server Standard con 20 licenze VmWare vSphere Standard.

Tutta l'infrastruttura è coperta da garanzia estesa fino a Marzo 2023.

A seguito dell'aggiudicazione da parte della ditta Elekta in data 10/07/2018 della Procedura aperta per la fornitura di Acceleratori Lineari effettuata da ARCA, si rende necessaria l'implementazione dell'infrastruttura di virtualizzazione per consentire l'installazione del sistema Mosaic nell'ambito dei finanziamenti facenti parte dell'accordo quadro di tale affidamento.

Tutto ciò premesso

2. La presente procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63, comma 2b, punto 2 del D.Lgs. 50/2016, ha per oggetto, con aggiudicazione secondo il criterio "del minor prezzo" (Art. 95 D.Lgs. 50/2016), la

- fornitura di hardware e software per l'estensione dell'infrastruttura di storage Fujitsu e della capacità di calcolo con garanzia estesa fino a Marzo 2023 presso il P.O. S. Gerardo dell'ASST di Monza secondo quanto specificato nell' Art 2 e seguenti;

Le macchine andranno installate presso il P.O. San Gerardo della ASST di Monza.

3. La Ditta partecipante dovrà tenere conto, a tutti gli effetti, dell'ubicazione e delle caratteristiche dei luoghi in cui dovranno essere svolti i servizi e consegnate ed installate le apparecchiature.



4. Dovrà prendere conoscenza delle condizioni dei locali e dell'attuale infrastruttura nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito od influire sulla determinazione dei prezzi, delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della fornitura.

5. Quanto sopra al fine di assumere tutti quei dati e quegli elementi necessari per la presentazione di un'offerta equa e remunerativa per la Ditta stessa.

6. In caso di aggiudicazione a seguito della presente procedura, l'erogazione dei servizi e forniture saranno effettuati dalla Ditta aggiudicataria nel rispetto della propria proposta operativa offerta in sede di gara, e delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale garantendo tutte le condizioni in esso previste.

7. Le modalità di esecuzione di tali attività, al di là delle prescrizioni del capitolato, dovranno obbligatoriamente essere descritte all'interno della documentazione tecnica di gara proposta dalla Ditta concorrente.

ART 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. L'Aggiudicatario, avvalendosi della propria organizzazione, attrezzature e personale tecnico specializzato, si impegna a:

- * definire e documentare le specifiche di progetto;
- * garantire le attività e le configurazioni necessarie alla completa integrazione della soluzione con l'infrastruttura server esistente, compresa la configurazione dell'ambiente VMWare (le cui licenze aggiuntive non sono richieste nell'ambito della presente fornitura);
- * definire le attività di consegna e installazione, integrazione con infrastruttura esistente, test, collaudo e certificazione della piattaforma offerta in tutte le sue componenti;
- * effettuare collaudo e certificazione (che dovranno essere esplicitamente accettati dal committente);
- * effettuare training on the job per i tecnici della stazione appaltante relativamente all'installazione e configurazione della piattaforma;
- * ad espletare un servizio di assistenza allo scopo di mantenere in condizioni di efficienza il sistema oggetto dell'appalto, per quanto riguarda la sua installazione, il suo funzionamento e la rispondenza ai requisiti di sicurezza della ASST, efficienza secondo i criteri indicati ai successivi articoli;
- * ad effettuare gli interventi di manutenzione evolutiva ed aggiornamento tecnologico specificati negli articoli seguenti;

2. La fornitura di hardware e software dovrà obbligatoriamente prevedere:

- Espansione minima della capacità di storage così composti:
 - Upgrade storage primario Fujitsu ETERNUS DX200 S4 (con l'aggiunta di due cassette da 2,5"):
 - N. 18 x 900GB 15K 2,5" + 1 Hot Spare (12,8 TB Netti circa)
 - N. 8 x 900GB 15K 2,5" (3,2 TB Netti circa)
 - N. 5 x 400GB SSD 2,5" (1,4 TB Netti circa)
 - N. 2 x 400GB SSD (per Extreme Cache Pool)
 - Upgrade storage secondario Fujitsu ETERNUS DX100 S4 (con l'aggiunta di un cassetto da 3,5"):
 - N. 16 x 4TB NL-SAS 3,5" (42,7 TB Netti circa)

Non saranno prese in considerazione offerte che prevedano estensioni della capacità di storage inferiori o non integrabili nell'attuale infrastruttura.

- Espansione minima della capacità di calcolo delle componenti server dell'attuale infrastruttura:
 - N. 2 x server della linea Fujitsu PRIMERGY perfettamente integrabili nell'infrastruttura esistente, in configurazione rack (non superiore a 2U) e relativi accessori di montaggio, con alimentazione ridondata in modalità hot plug. Ogni server deve prevedere almeno doppio processore di tipo Intel Xeon Gold 5120 14C 2.20 GHz o superiore con kit di raffreddamento della seconda CPU.



Ogni server deve prevedere almeno 8 banchi di memoria RAM da 32 GB del tipo 2Rx4 DDR4-2666 R ECC o superiore e comunque espandibili, oltre a due dischi tipo HD SAS 12G 300GB 10K 512n HOT PL 2.5' EP.

Devono essere inclusi tutti i cablaggi per alimentazione da ciabatte rack (connettori maschio-femmina) oltre a tutto il corredo software per l'accesso e la configurazione di ciascuna macchina.

Le caratteristiche dei server non potranno essere inferiori a quanto riportato nella tabella seguente:

CARATTERISTICHE	REQUISITO
Chipset	Intel C612
Processori	Intel Xeon E5-26xx v4
Slot di memoria	24 X DDR4 – 2400
Protezione della memoria	Advanced ECC, Scrubbing, SDDC-Chipkill, Rank Sparing memory support, memory mirroring support
Porte USB 2.0	>4
Porte USB 3.0	>4
Porte grafiche 15-pin	2 x VGA
Porte seriali	1 opzionale
Porta di management remoto	1 dedicata con 256MB di memoria grafica
Porta LAN onboard	Dynamic LOM. Funzionalità di PXE-Boot, iSCSI, FcoE
PCI Express 3.0 x8	Almeno 3 x low profile
PCI Express 3.0 x 16	Almeno 3 x low profile
Sistema di raffreddamento	ridondato
LED di monitoraggio	In grado di segnalare una molteplicità di stati e situazioni
Sistemi operativi certificati e supportati	Microsoft® Hyper-V Server 2012 R2 Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Essentials Microsoft® Windows Storage Server 2012 R2 Standard Microsoft® Hyper-V Server 2012 Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter Microsoft® Windows Server® 2012 Standard Microsoft® Windows Server® 2012 Essentials Microsoft® Windows Storage Server 2012 Standard VMware vSphere™ 6.0 VMware vSphere™ 5.5 SUSE® Linux Enterprise Server 12 SUSE® Linux Enterprise Server 11 Red Hat® Enterprise Linux 7 Red Hat® Enterprise Linux 6 Citrix® XenServer®
Ambiente di funzionamento	5 - 45 °C (41 - 113 °F)
Umidità relativa	10-85% non condensante
Alimentatori	450W hot-plug 94% (Platinum), 800W hot-plug 94% (Platinum), 800W hot-plug, 96% (Titanium), 1200W hot-plug



	94% (Platinum);
Porta di management remoto	<p>1 dedicata con 256MB di memoria grafica inclusa che includa</p> <p>almeno le seguenti funzionalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> o permettere l'accesso via web tramite browser o essere integrato con almeno 3 dei seguenti directory services: MS Active Directory; Novell eDirectory, OpenLDAP, OpenDS o supportare i seguenti protocolli : SSL / SSH o permettere la console redirection; o gestire gli allarmi in caso di guasto di un componente (Monitoring / Alert Management) o permettere di storicizzare un'immagine ISO di boot direttamente sulla memoria interna della scheda di management; l'immagine ISO deve essere accessibile in fase di POST mediante un tasto funzione (es. F5) o permettere l'accensione, lo spegnimento e il reboot del server mediante interfaccia Web, mediante comando CLI, mediante script (scheduling); o permettere il monitoraggio dei consumi elettrici;
LED di monitoraggio	<p>Possibilmente devono essere identificati i seguenti stati e situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> · System status · Identification · Hard disks access · Power · System status · Identification · LAN connection · LAN speed

I server devono essere coperti da Assistenza full risk con copertura del tipo 9*5 con tempo di intervento entro le 4 ore.

Deve essere inclusa l'installazione e configurazione di tutti gli upgrade.

Requisito indispensabile per poter rispondere al bando è l'esecuzione e il coordinamento dei suddetti servizi professionali da parte del produttore dell'hardware oggetto della presente fornitura. Non è, quindi, ammessa l'erogazione da parte di terze parti (per es. Partner certificati).

3. Le attività da svolgere durante il periodo di garanzia estesa, che saranno più dettagliatamente descritte nei successivi articoli, sono:

- Supporto tecnico
- Manutenzione correttiva
- Manutenzione evolutiva

4. Dai servizi manutentivi sono esclusi tutti gli apparati hardware e software forniti e gestiti da ASST, quali:

- sistemi operativi installati sulle macchine virtuali;
- apparati di rete e cablaggi della rete dati di ASST;



5. Il servizio sarà espletato dal lunedì al venerdì nei normali orari lavorativi secondo quanto specificato in seguito. La Ditta offerente dovrà indicare numero telefonico, numero di fax e/o indirizzo e-mail ove aprire la richiesta di assistenza sia per le componenti hardware che software.

6. Tutte le operazioni assistenza dovranno essere svolte nel normale orario di lavoro, dovranno essere garantiti gli SLA secondo la formula 9x5x4, ovvero copertura dalle 8 alle 18 per cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì con tempo di intervento entro 4 ore lavorative..

7. Occasionalmente, per l'ultimazione di interventi su chiamata o manutenzioni preventive, sarà facoltà dell'Aggiudicatario, previa autorizzazione dell'Ospedale, estendere l'orario di lavoro oltre ai limiti sopraindicati.

8. L'Aggiudicatario dovrà condurre e portare a termine, entro un termine massimo di 45 giorni dalla data di stipula del Contratto, l'installazione, la configurazione, l'integrazione con i sistemi ASST di Monza ed il collaudo della soluzione proposta.

9. L'Aggiudicatario è inoltre tenuto alla presentazione della documentazione relativa a:

- manualistica utente e service;
- schede tecniche dei sistemi;
- architettura dei sistemi;

da consegnare al Servizio Informatico Aziendale entro 30 giorni dalla stipula del contratto in oggetto.

10. Nell'esecuzione dei servizi è esclusa la possibilità da parte dell'Aggiudicatario di usufruire di servizi, impianti/attrezzature e materiali di proprietà della ASST salvo diverso formale accordo.

11. Tutti i sistemi offerti devono essere nuovi di fabbrica, di ultima generazione (compatibilmente con l'infrastruttura esistente) e in possesso dei certificati CE.

12. Dovrà essere garantito l'accesso a tutti gli aggiornamenti delle componenti per l'intero ciclo di vita dei prodotti anche successivamente al periodo di garanzia.

13. Per quello che concerne lo storage in particolare tutte le funzionalità software devono essere licenziate considerando la massima capacità installabile nello storage e l'indice di resilienza dello storage non deve essere inferiore a 99,999% certificato dal produttore, non ci devono essere single point of failure, in particolare il guasto (o l'esclusione) di un enclosure di dischi non deve limitare nemmeno parzialmente l'operatività degli altri enclosure di dischi. Lo storage deve includere le funzionalità di Data Encryption a livello di controller e supportare dischi di tipo SED (Self-Encryption Disk).

Per tutto il software fornito ed ogni relativa integrazione hardware e software, dovrà essere garantito il pieno rispetto di quanto disposto dal D.L. 196/2003 e s.m.i..

2.1 SUPPORTO TECNICO

1. Per servizio di Supporto Tecnico e Applicativo si intende la messa a disposizione da parte della Ditta aggiudicataria di un servizio telefonico, attivo nei normali orari lavorativi (vedi art. 2), utile a garantire un supporto immediato agli utilizzatori dei sistemi offerti.

2. Il servizio si riferisce a tutte le componenti oggetto della fornitura, nessuna esclusa.

3. Tale servizio ha lo scopo di supportare gli utenti finali nel normale e quotidiano utilizzo dei sistemi e dovrà comprendere a titolo esemplificativo ma non esclusivo le seguenti attività:

- assistenza telefonica tempestiva per la diagnosi e il superamento di eventuali difetti o malfunzionamenti riscontrati;
- assistenza nel caso di gravi anomalie e funzionamenti del sistema che possano compromettere la continuità del servizio;
- supporto per richieste di carattere tecnico;
- consulenza per l'uso ottimale del sistema;
- controlli sulla corretta parametrizzazione del sistema;
- istruzione sul corretto impiego del sistema e dei suoi applicativi;
- chiarimenti spot di tipo tecnico e funzionale;
- riconfigurazioni estemporanee per by-passare eventuali componenti guaste e consentire il



- mantenimento dell'attività operativa;
- supporto in caso di blocchi parziali o totali dei sistemi con l'attuazione di piani specifici di emergenza (PIANI DI EMERGENZA) precedentemente concordati con il committente;
- azioni, su richiesta dell'A.S.S.T. di Monza, per la verifica in teleassistenza dello stato dei sistemi che consentono di monitorarne il regolare funzionamento;
- azioni migliorative indirizzate al mantenimento dell'efficienza delle procedure e dei programmi al variare delle condizioni e dei carichi di lavoro;
- formazione continuativa;

2.2 MANUTENZIONE CORRETTIVA

1. La garanzia estesa fino a Marzo 2023 deve garantire la corretta erogazione della manutenzione correttiva di tutta la fornitura oggetto della presente procedura con cui si intendono tutti gli interventi on-site o da remoto tesi a risolvere i malfunzionamenti sui sistemi, mediante la verifica del guasto occorso e la correzione di errori o di anomalie sull'hardware o sul software senza aggravio alcuno per l'ASST.
2. L'Aggiudicatario si impegna ad effettuare interventi in **numero illimitato** per l'eliminazione di eventuali guasti sui sistemi offerti, segnalati o riscontrati in occasione delle chiamate di assistenza.
3. Gli interventi possono essere effettuati:
 - on-site;
 - in regime di teleassistenza, diagnosticando e risolvendo in tempi rapidi le problematiche relative alle applicazioni. Il tecnico è in grado di acquisire a distanza informazioni sull'impianto, di identificare l'errore in modo da poter decidere le misure correttive necessarie e di giungere già informato sulla tipologia del guasto nel caso sia necessario l'intervento on-site. Il materiale di ricambio necessario, individuato in modo rapido e preventivo tramite Diagnosi Remota, deve essere reso parallelamente disponibile tramite corrieri veloci;
 - comunicando all'utente le manovre atte a ripristinare il servizio o individuare la causa del malfunzionamento.
4. La garanzia copre tutte le componenti hardware e software oggetto di fornitura, nessuna esclusa.
5. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a seguito di chiamate pervenute dal personale della S.S. Servizi Informativi Aziendali dell'A.S.S.T.
6. Il tempo di prima risposta da parte di un tecnico abilitato all'analisi dell'incidente non dovrà essere superiore alle 4 (quattro) ore.
7. Viene richiesto all'aggiudicatario di garantire uno SLA secondo la formula 9x5x4.
8. L'aggiudicatario deve garantire la fornitura di parti di ricambio originali del produttore in caso di segnalazione o rilevazione di guasti che richiedano sostituzione parziale o totale delle componenti fornite. L'intervento dovrà essere effettuato da personale tecnico del produttore dei sistemi, qualificato e autorizzato alla riparazione. Dovrà essere inoltre garantita la fornitura gratuita di aggiornamenti Software e Firmware, incluse tutte le patch fix per la risoluzione di eventuali bug, per tutta la durata della garanzia.
9. Nel corso dell'esecuzione del servizio, agli utilizzatori del sistema deve essere garantita la possibilità di accedere ad una struttura di supporto, costituita da personale specializzato, in grado di ricevere richieste di assistenza telefonica, effettuare analisi delle problematiche e fornire supporto telefonico agli utilizzatori stessi. Il servizio deve essere garantito dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 festivi esclusi. L'Aggiudicatario dovrà indicare i numeri di telefono contattabili e gli orari di reperibilità del servizio.
10. Il servizio di assistenza oltre alla soluzione di problematiche hardware e software eventualmente intercorse, dovrà prevedere l'attività di supporto agli operatori nel caso di problematiche con le procedure operative previste dal sistema.
11. In tal caso l'assistenza erogata dovrà essere effettuata da specialisti grado di poter guidare gli operatori nell'esecuzione delle procedure.
12. Qualora l'esito del supporto erogato denotasse mancanza di adeguata conoscenza delle funzionalità del sistema da parte degli operatori, l'azienda partecipante dovrà essere in grado di poter presentare una offerta economica e relativo servizio per l'erogazione di attività di formazione che risolva tale mancanza.



13. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire alla S.S. Servizi Informativi Aziendali documentazione dettagliata comprovante l'effettuazione di ogni attività di manutenzione correttiva.

2.3 MANUTENZIONE EVOLUTIVA

1. Nell'ambito della fornitura è richiesta al fornitore l'inclusione della manutenzione evolutiva dei sistemi offerti relativamente ai seguenti aspetti generali:

- installazione di aggiornamenti Software e Firmware e relative Patch;
- installazione e aggiornamento dei driver di sistema operativo, agent, utilities, interfacce utente e di console management;
- installazione e aggiornamento di tutte le componenti software necessarie al funzionamento ottimale delle componenti hardware oggetto di fornitura, inclusa la configurazione dell'ambiente VMWare;

2. Il servizio di manutenzione evolutiva dovrà attivarsi solo su esplicita e formale autorizzazione da parte della ASST. La Ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare preventivamente la necessità di intervenire per attività di manutenzione evolutiva, specificando altresì la durata delle eventuali interruzioni del servizio che tale manutenzione comporta.

3. Le date e gli orari di erogazione del servizio di manutenzione evolutiva dovranno essere necessariamente e preliminarmente concordati con la S.S. Servizi Informativi Aziendali e con il responsabile del servizio utilizzatore o con il personale da esso incaricato.

4. A seguito della pianificazione, dovrà essere fornito alla ASST il calendario specifico delle date di intervento di manutenzione evolutiva concordate.

2.4 TELEASSISTENZA

Nel corso dell'esecuzione del servizio, deve essere svolto un servizio di teleassistenza tramite connessione remota via VPN per l'esecuzione di controllo proattivi, diagnosi remota dei guasti e risoluzione di eventuali problemi su tutte le apparecchiature per le quali la modalità sia stata prevista dal produttore. La modalità di funzionamento dovrà essere conforme a quanto previsto dal produttore, e dovrà rispettare gli standard definiti dalla A.S.S.T. per l'accesso in remoto alla rete.

2.5 FORMAZIONE DEL PERSONALE

La Ditta fornitrice dovrà programmare dei corsi di formazione specifica per il personale di riferimento nel caso in cui gli aggiornamenti del software prevedano la presenza di nuove funzionalità o l'introduzione di nuove configurazioni.

2.6 ESCLUSIONI

1. Dal servizio di assistenza e manutenzione, descritto nel presente Art 2 sono da intendersi esclusi interventi su chiamata per eliminazione di guasti derivanti dall'uso non corretto dei sistemi, quali:

- manomissioni o errato uso dei sistemi;
- danni causati da incendio, esplosioni, calamità naturali;
- eventuali modifiche richieste dall'utente sui prodotti standard.

2. L'individuazione della causa del guasto, ai fini della sua attribuzione o meno al normale uso dei sistemi, viene demandata alla valutazione congiunta del tecnico dell'Aggiudicatario e di un funzionario della S.S. Servizi Informativi Aziendali dell'A.S.S.T.

3. Nei casi sopra descritti le spese per l'eventuale risoluzione dei problemi riguardanti i sistemi offerti verranno concordate tra le Parti.

2.7 RAPPORTI DI INTERVENTO



1. Per ogni intervento, come descritto ai precedenti paragrafi, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire alla S.S. Servizi Informativi Aziendali documentazione dettagliata comprovante l'effettuazione degli interventi di manutenzione erogati. Nello specifico, la Ditta sarà tenuta a fornire:

- per gli interventi di manutenzione correttiva, appositi verbali che riportino in modo chiaro e particolareggiato tutte le operazioni eseguite, i riferimenti alla chiamata di assistenza ricevuta da parte dell'A.S.S.T., le modifiche apportate e le cause che le hanno motivate, le tempistiche di risoluzione delle anomalie e di ripristino del funzionamento del sistema.
- per gli interventi di manutenzione evolutiva, appositi verbali che riportino in modo chiaro e particolareggiato il tipo di intervento eseguito, gli aggiornamenti apportati e le cause che li hanno motivati.

2. Copia dei verbali di intervento dovranno pervenire alla S.S. Servizi Informativi Aziendali in formato elettronico entro la mattinata successiva (mail reti.hsg@asst-monza.it).

3. Qualora nel corso di interventi di riparazione o di manutenzione preventiva si verificassero guasti che si protraggano oltre la giornata lavorativa ovvero oltre i tempi preventivamente programmati, l'appaltatore dovrà darne segnalazione ai Sistemi Informativi Aziendali con tempestività (*contatto diretto telefonico o tramite e-mail*).

ART 3. PENALI

1. L'Impresa aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura ed installazione delle apparecchiature e dei servizi offerti.

2. E' responsabile, inoltre, degli eventuali danni comunque arrecati, sia alle persone, sia alle cose dell'ASST di Monza che a terzi nel corso dell'attività oggetto dell'appalto.

3. In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali, la ASST di Monza si riserva di applicare le seguenti penali

Descrizione	Penale
Servizi di assistenza tecnica e manutenzione	
Presa in carico/di intervento dalla chiamata di assistenza	0,1 per mille dell'ammontare complessivo netto dell'appalto per ogni ora di ritardo rispetto allo SLA previsto
Risoluzione per problemi bloccanti	0,1 per mille dell'ammontare complessivo netto dell'appalto per ogni ora di ritardo rispetto allo SLA previsto
Risoluzione per problemi non bloccanti	0,01 per mille dell'ammontare complessivo netto dell'appalto per ogni ora di ritardo rispetto allo SLA previsto
Fornitura hardware	
Ritardo della consegna	1 per mille dell'ammontare complessivo netto dell'appalto per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di consegna previsto

4. Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto.

5. Nel caso di superamento dei termini di consegna concordati di oltre 40 giorni (di calendario), la ASST di Monza si riserva la facoltà di risolvere il contratto. In tale evenienza saranno a carico dell'impresa, tutte le spese che la ASST di Monza dovrà sostenere per la mancata attivazione e tutti gli ulteriori danni che saranno comunque determinati dalla ASST di Monza medesima.

6. Il calcolo delle eventuali penali per i servizi sarà effettuato al termine di ciascun trimestre sulla base delle rilevazioni effettuate dall'A.S.S.T. con deduzione dell'ammontare dalle fatture del trimestre successivo, ovvero dalla cauzione definitiva al termine del contratto.



ART 4. CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

1. I corrispettivi si intendono erogati a collaudo con esito positivo di tutte le componenti della fornitura in ragione dell'esito della presente procedura negoziata.
2. Per tutte le fatture è previsto un pagamento a 60 giorni dalla data di ricezione.

4.1 MODALITA' DI PAGAMENTO E PRESENTAZIONE FATTURE

In osservanza alle disposizioni previste dal Decreto Legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, che introduce l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori fissato per il 31 marzo 2015, di seguito si indicano le nuove modalità di fatturazione elettronica.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche, per il Presidio Ospedaliero di Monza, dovranno essere inviate tramite SDI, ai seguenti riferimenti istituzionali:

Denominazione Ente:	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Indirizzo:	Via Pergolesi, 33 Monza (MB)
Codice IPA:	asstmb
Codice Univoco Ufficio:	UFRHVVH
Nome dell'Ufficio:	Uff_eFatturaPA
Cod. Fisc. del Servizio di F.E.:	09314290967
Partita Iva:	09314290967

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

- Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
- Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
- Totale documento
- Codice fiscale del cedente
- In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione delle stesse secondo le modalità espressamente previste dalla legge.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell'appalto.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.



Le note di credito a favore dell'ASST dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta all'ASST la nota di credito. I termini di pagamento decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.

L'inosservanza anche di una sola delle clausole previste nel presente capitolato, sarà motivo d'interruzione dei termini di pagamento.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicataria del presente Capitolato speciale, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'ASST, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall'A.S.S.T. Monza in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

4.2 Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta aggiudicataria si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità del contratto, ai sensi dell'art.3 della L.13.08.2010 N.136.

La società preposta alla fatturazione dovrà inviare alla ASST:

gli estremi identificativi del conto corrente dedicato

- Dichiarazione, nelle forme ed ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, con indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti.
- copia fotostatica del documento di identità del dichiarante.

L'eventuale riscontro di transazioni eseguite in violazione alle suddette disposizioni comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

Come previsto dalla suddetta legge, l'Appaltatore, e per suo tramite ciascun eventuale soggetto di cui al comma 1 del suddetto articolo, è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Eventuali contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno essere consegnati in copia a questa stazione appaltante per le verifiche di cui al comma 9 del medesimo art. di legge.

ART 5. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Qualora nel corso del presente contratto:

- il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 449 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) comprendesse anche forniture di servizi di cui alla presente gara;

ovvero:

- l'Accordo interaziendale per l'attivazione di forme di collaborazione in materia di approvvigionamento e gestione dei beni e servizi occorrenti alle Aziende Ospedaliere di Milano e Provincia, di cui l'ASST di Monza fa parte, esperisse gare collettive comprendenti anche forniture di servizi di cui alla presente gara;

ovvero:

- la Centrale Regionale degli acquisti della Regione Lombardia esperisse gare collettive comprendenti anche forniture di servizi di cui alla presente gara;

l'ASST avrà la facoltà di:



- procedere, con la Ditta aggiudicataria della presente procedura, ad apposito negoziato per uniformare alle eventuali condizioni economiche migliorative delle convenzioni suddette,
- in caso di esito negativo del negoziato, di recedere dal contratto, anche solo parzialmente per singole tipologie di apparecchiature, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore entro 30 giorni.

ART 6. GARANZIA DEFINITIVA, TASSE, IMPOSTE, SPESE, DOCUMENTI

L'Aggiudicatario dovrà versare un deposito cauzionale definitivo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo aggiudicato ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Come stabilito dal medesimo articolo:

- a. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%;
- b. Alla garanzia possono essere applicate riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016
- c. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Non sarà autorizzato lo svincolo ed il ritiro della cauzione definitiva se non quando tutte le pattuizioni contrattuali saranno state integralmente osservate con piena soddisfazione dell'ASST.

L'eventuale cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva.

Nell'attesa della cauzione definitiva, l'ASST potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell'Aggiudicatario, anche sull'eventuale cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

Saranno a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di contratto, stesura, bollo, registrazione, scritturazione delle copie occorrenti alla Ditta stessa ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto e successive inerenti.

Le Parti danno atto, ai fini dell'esonero della registrazione in termine fisso del presente atto, che l'appalto del servizio in epigrafe è soggetto all'imposta sul valore aggiunto.

Tutti gli oneri a carico dell'Aggiudicatario dovranno essere versati, con le modalità indicate in seguito, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'I.V.A. resterà a carico dell'ASST e la Ditta aggiudicataria dovrà addebitarla in fattura ai sensi della normativa vigente.

Oltre alla cauzione definitiva, l'Aggiudicatario dovrà presentare i documenti che saranno precisati nella lettera d'aggiudicazione.

ART 7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO DEL CONTRATTO

7.1 Clausola di risoluzione

L'Azienda avrà facoltà di risolvere il contratto per inadempimento della Ditta aggiudicataria nei seguenti casi:

- grave violazione ed inadempimento degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffida scritta da parte dell'ASST di Monza;
- impossibilità per qualsiasi motivo a tenere fede ai propri impegni contrattuali;
- in caso di ripetuti ritardi o di continuata non rispondenza delle merci alle caratteristiche degli atti di gara e/o della campionatura eventualmente richiesta e dichiarata conforme;



- quando, dopo che si sia dovuto richiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di merce, la Ditta aggiudicataria non vi abbia provveduto;
- in caso di sospensione o mancata effettuazione della fornitura, anche parziale, da parte della Ditta;
- in caso di cessione in subappalto non autorizzato;
- inosservanza delle norme di legge, in particolare in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza.
- perdita da parte dell'Impresa dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per l'esecuzione di un contratto con una Pubblica Amministrazione;

In caso di risoluzione, l'ASST affiderà ad altra Ditta la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente gara e, incamerata la cauzione prestata, alla fine del periodo contrattuale provvederà ad addebitare alla Ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

In caso di morte del titolare della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione avrà la facoltà di chiedere agli eredi di subentrare solidalmente alle obbligazioni contrattuali, ovvero di ritenere invece immediatamente risolto il contratto stesso.

Qualora la Stazione Appaltante intendesse proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta scritta, a produrre, a proprie cura e spese, tutti gli atti e documenti ritenuti necessari dalla Stazione Appaltante stessa per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del rapporto contrattuale.

In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta aggiudicataria, ovvero di cambiamento di ragione sociale, la Stazione Appaltante potrà pretendere tanto la continuazione del contratto da parte della Società in liquidazione, quanto la continuazione da parte dell'eventuale Ditta subentrante, così come parrà opportuno all'Amministrazione sulla base dei documenti che la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire a propria cura e spese.

Invece, in caso di fallimento della Ditta aggiudicataria, il contratto s'intenderà senz'altro risolto fin dal giorno precedente la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni della Stazione Appaltante verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale e sulle fatture in attesa di liquidazione.

Qualora la Ditta aggiudicataria disdicesse il contratto prima della scadenza convenuta, la Stazione Appaltante tratterà, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiterà le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione della fornitura ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto alla Ditta per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

7.2 Clausola di recesso ART. 1373 C.C.

La Stazione Appaltante avrà la facoltà unilaterale di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore con raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima, in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura.

In tale evenienza il fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART 8. RESPONSABILITÀ CIVILE

L'ASST di Monza è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della Ditta fornitrice nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. L'aggiudicatario risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle



prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamato a rispondere il Committente, che fin d'ora si intende sollevato da ogni pretesa o molestia. La stazione appaltante e l'aggiudicatario danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008, che restano a tutti gli effetti parte integrante del contratto.

La Ditta è inoltre responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizione di leggi o di prescrizioni impartite dall'Amministrazione Ospedaliera, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia personale proprio o di altre Ditte od a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre Ditte o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi.

La responsabilità della Ditta si estende ai danni a persone e cose, che derivassero da errori od inadeguatezza nella gestione del servizio ed a quelli che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi prevenzionistici.

A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto, la Ditta è tenuta al risarcimento di tutti i danni di cui sopra senza alcuna eccezione.

Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere complementari (ad esempio opere murarie o di rifinitura, trasporti di materiali o spostamento di persone), anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico della Ditta e così pure il risarcimento di danni eventuali provocati nell'esecuzione delle opere in questione.

ART 9. OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Tutto il personale adibito ai servizi di cui al presente appalto, lavorerà alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Aggiudicatario, sia nei confronti dell'Amministrazione Ospedaliera (Stazione Appaltante) che nei confronti di terzi, nei riguardi sia delle leggi dell'assicurazione obbligatoria sia della tutela della sicurezza, dell'incolumità e salute dei lavoratori che di tutte le altre vigenti.

L'Aggiudicatario si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modificazioni ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per categoria venga successivamente stipulato.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Aggiudicatario si obbliga ad osservare le clausole contenute nelle leggi e nei patti nazionali e provinciali delle associazioni di categoria relative al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e di qualunque altro tipo nonché alle competenze spettanti agli operai per le ferie, gratifiche, ecc.

I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di inosservanza ai suddetti obblighi, sia che venga accertata dalla Stazione Appaltante, sia che venga segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Aggiudicatario ed anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra se i lavori sono in corso, ovvero alla sospensione del pagamento della rata di saldo, se i lavori sono ultimati.

Il pagamento all'Aggiudicatario delle somme accantonate o della rata di saldo non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti è stato corrisposto quanto loro dovuto.

Per tale sospensione o ritardo di pagamenti l'Aggiudicatario non può porre eccezioni alla Stazione Appaltante né può vantare titolo al risarcimento di danni o agli interessi.

L'Amministrazione rimarrà estranea ad ogni interesse fra l'Aggiudicatario ed il suo personale.



L'Aggiudicatario dovrà produrre le documentazioni che questa Amministrazione vorrà richiedere per comprovare l'ottemperanza agli obblighi di cui sopra.

ART 10. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata all'Aggiudicatario qualsiasi cessione totale o parziale del contratto, sotto qualsivoglia forma, fatta salva l'applicazione della normativa di legge in materia di subappalto. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà annullata e pertanto senza alcun effetto nei rapporti con la stazione appaltante. La stazione appaltante avrà il diritto di recedere dal contratto medesimo e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno.

ART 11. SUBAPPALTO

1. Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D. L.gs. 50/2016.
2. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle ASST anche delle prestazioni subappaltate.
3. L'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
4. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni previste dall'art. 105 del D. L.gs. 50/2016.

ART 12. CESSIONE DEL CREDITO

All'impresa aggiudicataria è vietato procedere a cessione del credito senza parere favorevole dell'ASST di Monza e senza che questa abbia espresso parere favorevole.

ART 13. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L'Impresa affidataria ha l'obbligo di comunicare alla ASST Monza ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della ASST di risolvere, in tale ipotesi, il contratto.

Per i pagamenti, l'Impresa si impegna all'osservanza delle disposizioni previste dall'art.3, della L. n. 136 del 13/8/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART 14. VALORE LEGALE DELLE PATTUZIONI

Tutte le pattuizioni contenute nel presente contratto sono di pari valore legale e si dichiarano tra loro correlative ed inscindibili.

ART 15. FORO COMPETENTE

Il Foro di Monza viene scelto dalle parti quale foro competente ed esclusivo rispetto a qualunque altro, a decidere qualunque controversia possa tra loro insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione e la validità e ogni altra obbligazione scaturente dal presente contratto.

Nelle more di un eventuale giudizio, l'Aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere la fornitura: in caso contrario l'Amministrazione potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

ART 16. INFORMATIVA PRIVACY - REGOLAMENTO 679/2016/UE

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al



trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza in Via Pergolesi, 33 - 20900 Monza (MB), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018).

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

16.1 Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016)

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
LTA S.r.l.	14243311009	Vicolo delle Palle, 25	00186	Roma	RECUPERO LUIGI

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede del Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza in Via Pergolesi, 33 - 20900 Monza (MB). In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (ASST Monza via Pergolesi, n. 33 – 20900 Monza (MB), tel 039.233.1, pec: protocollo@pec.asst-monza.it) indicati sul sito web dell'Ente.

16.2 Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016)

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016);

- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:

- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali;
- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
- per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti dell'Azienda;
- per ottemperare a specifiche richieste dell'Interessato.
-

16.3 Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)

I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- Ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il



trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);

- Agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- Ad istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Si rende edotto l'Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali. Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).

16.4 Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

16.5 Diritti dell'interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016)

Si comunica che, in qualsiasi momento, l'Interessato può esercitare:

- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri dati personali;
- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;
- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;
- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016.

16.6 Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg. 679/2016)

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l'esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.

INDICE

ART 1.	OGGETTO	1
ART 2.	SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	2
2.1	SUPPORTO TECNICO	5
2.2	MANUTENZIONE CORRETTIVA.....	6
2.3	MANUTENZIONE EVOLUTIVA.....	7
2.4	TELEASSISTENZA	7
2.5	FORMAZIONE DEL PERSONALE	7
2.6	ESCLUSIONI	7
2.7	RAPPORTI DI INTERVENTO	7
ART 3.	PENALI	8



ART 4.	CORRISPETTIVI E PAGAMENTI	9
4.1	MODALITA' DI PAGAMENTO E PRESENTAZIONE FATTURE.....	9
4.2	Tracciabilità dei flussi finanziari	10
ART 5.	CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	10
ART 6.	GARANZIA DEFINITIVA, TASSE, IMPOSTE, SPESE, DOCUMENTI.....	11
ART 7.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO DEL CONTRATTO	11
7.1	Clausola di risoluzione	11
7.2	Clausola di recesso ART. 1373 C.C.....	12
ART 8.	RESPONSABILITÀ CIVILE	12
ART 9.	OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO	13
ART 10.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	14
ART 11.	SUBAPPALTO.....	14
ART 12.	CESSIONE DEL CREDITO	14
ART 13.	DISPOSIZIONI PARTICOLARI	14
ART 14.	VALORE LEGALE DELLE PATTUIZIONI	14
ART 15.	FORO COMPETENTE	14
ART 16.	INFORMATIVA PRIVACY - REGOLAMENTO 679/2016/UE	14
16.1	Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016)	15
16.2	Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016)	15
16.3	Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)	15
16.4	Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016).....	16
16.5	Diritti dell'interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016)	16
16.6	Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016)	16